

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
- ZONA N. 19 -**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. Reg. Delibere 17

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata, attraverso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, della funzione fondamentale inerente l'esercizio delle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" in attuazione dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di dicembre, alle ore 18.00 in Sondrio nella sala conferenze della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Su invito scritto del Presidente n. 8266 del 13.12.2012 recapitato in tempo utile ai Consiglieri, si è riunita l'Assemblea in prima convocazione.

Assume la presidenza il Signor Bianchini Giulio.

Sono presenti i Signori:

N.	NOMINATIVO	Presenti	Assenti
1	AGNELLI UGO	1	
2	AMONINI MARCO		1
3	BALDINI BARBARA	2	
4	BARUFFI FERNANDO	3	
5	BIANCHINI GIULIO	4	
6	BISCOTTI FRANCO		2
7	BONGIOLATTI GIANCARLO	5	
8	BONINI FEDERICO	6	
9	BONOMI SIMONA	7	
10	CAPRARI GIORDANO	8	
11	DEL MAFFEO IVO		3
12	MAFFEZZINI TIZIANO	9	
13	NANA CRISTIAN	10	
14	OBERTI NELLO	11	
15	PARORA ALDO	12	
16	PELLERANO ANDREA	13	
17	PIRANA GIUSEPPE	14	
18	PIZZINI BERNARDO	15	
19	PRADELLA ERMINDO	16	
20	RUTTICO DARIO	17	
21	VALESINI FLAVIO		4

Assiste il Segretario Elena Castellini.



L'ASSEMBLEA

Premesso:

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso Decreto, ad esclusione delle funzioni relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:


- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
- che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
- che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;
- che tra le funzioni fondamentali, il cui esercizio è obbligatorio per i Comuni per i quali è prescritta la modalità associativa, vi è quella di cui alla lettera e) del comma 27 dell'articolo 14 sopra citato relativa all'esercizio delle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";

- che l'art. 11 della Legge 31 gennaio del 1994, n. 97, dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";

- che l'art. 6, comma 1, della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, di "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" dispone che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane (...). A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

- che l'art. 108, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce l'attribuzione ai Comuni delle funzioni relative:

- "1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

- 
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
 - 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”;

- che l'art. 2 della Legge Regionale Lombardia 22 maggio 2004, n. 16, recante il “T.U. delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”, disciplina le funzioni spettanti ai singoli enti, Comuni singoli o associati, Province, Regione;

- che l'esercizio in forma individuale di dette funzioni comporta uno sforzo organizzativo difficilmente fronteggiabile dai singoli Comuni, per cui si ritiene che le stesse possano essere utilmente delegate alla Comunità Montana;

- che a tal fine gli stessi enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante lo strumento della Convenzione, la funzione fondamentale di cui alla lett. e) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero le “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”.

Visto ed esaminato lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con il quale i Comuni del mandamento conferiscono, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, delega alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata delle “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;

Dato atto che con tale documento si provvederà a disciplinare l'organizzazione di attività in comune e si gestiranno in modo coordinato le azioni di protezione civile, al fine di migliorare l'efficienza del Servizio di Protezione Civile Mandamentale, sia nelle fasi di previsione e prevenzione dei rischi, sia in quelle di gestione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, raggiungendo obiettivi quali economicità, efficacia, efficienza delle azioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, autonomia organizzativa e differenziazione;

Dato atto che la presente Convenzione per l'istituzione della gestione associata delle attività in materia di Protezione Civile, sostituisce a tutti gli effetti la precedente, stipulata a partire dall'anno 2009 fra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i 21 Comuni del mandamento;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

Sentita la relazione del Presidente della Comunità Montana, Tiziano Maffezzini, come da trascrizione agli atti, il quale illustra i contenuti della convenzione e l'importanza della gestione in forma associata di detta funzione;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano si ha il seguente risultato:

Presenti 17

Votanti 14

Astenuti 3 (Agnelli Ugo, Nana Cristian, Pradella Ermindo)

Voti favorevoli 14

Contrari 0

DELIBERA

1) di assumere, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione in forma associata, mediante lo strumento della Convenzione, della funzione fondamentale di cui alla lett. e) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero le "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" su delega dei Comuni del mandamento che hanno espresso la volontà di aderirvi;

2) di approvare l'unito schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), concernente la disciplina e le modalità di gestione delle attività di Protezione Civile a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa;

3) di fissare la durata della convenzione in tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione;

4) di dare atto che la presente Convenzione per l'istituzione della gestione associata delle attività in materia di Protezione Civile, sostituisce a tutti gli effetti la precedente, stipulata a partire dall'anno 2009 fra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i 21 Comuni del mandamento.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giulio Bianchini

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana
per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/12/2012

Sondrio, li 28/12/2012

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/12/2012

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)
- per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

28/12/2012 Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA N. 19

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata, attraverso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, della funzione fondamentale inerente l'esercizio delle "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" in attuazione dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 27/12/2012

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Roberto Ferraro

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 27/12/2012

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, situata in Via Nazario Sauro 33 a Sondrio

Tra i Comuni di:

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

_____, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - via _____ - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, codice fiscale _____;

...

e

la Comunità Montana Valtellina di Sondrio in persona del Presidente pro-tempore Sig. _____, domiciliato per la sua carica in presso _____, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea n. ___ del _____, codice fiscale _____;

P r e m e s s o

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità Montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di espletare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:
 - un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della Legge n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
 - che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
 - che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;
- che l'art. 11 della Legge 31 gennaio del 1994, n. 97, dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";
- che l'art. 6, comma 1, della Legge 24 febbraio del 1992, n. 225, di "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" dispone che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunità Montane (...). A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";
- che l'art. 108, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce l'attribuzione ai Comuni delle funzioni relative:
 - “1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.”;

- che l'art. 2 della Legge regionale della Lombardia 22 maggio 2004, n. 16, recante il “T.U. delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”, disciplina le funzioni spettanti ai singoli enti, Comuni singoli o associati, Province, Regione;

- che l'esercizio in forma individuale di dette funzioni comporta uno sforzo organizzativo difficilmente fronteggiabile dai Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, per cui si ritiene che le stesse possano essere utilmente delegate alla Comunità Montana;

- che a tal fine, con deliberazione dei Consigli Comunali superiormente citati, gli stessi enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante lo strumento della Convenzione, la funzione fondamentale di cui alla lettera e) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero le “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Con la presente Convenzione i Comuni sottoscrittori conferiscono, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, delega alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata delle attività di Protezione Civile specificatamente indicate all'art. 5, al fine di disciplinare l'organizzazione di attività in comune e di gestire in modo coordinato le azioni di protezione civile, avente come scopo principale quello di migliorare l'efficienza del Servizio di Protezione Civile Mandamentale, sia nelle fasi di previsione e prevenzione dei rischi, sia in quelle di gestione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, raggiungendo obiettivi quali economicità, efficacia, efficienza delle azioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, autonomia organizzativa e differenziazione.

L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi

La gestione coordinata delle attività inerenti la Protezione Civile consente di raggiungere gli obiettivi voluti di miglioramento del Servizio di Protezione Civile Mandamentale, mediante economie di risorse pubbliche, razionalizzazione degli interventi economici ed ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e delle strutture impiegate, oltre che favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari enti operanti sul territorio.

Lo strumento organizzativo di cui sopra rappresenta un'opportunità per conseguire i seguenti benefici:

- valutazione complessiva del territorio dal punto di vista dei rischi e maggiori possibilità di interventi coordinati di prevenzione degli stessi;
- stabilire un livello areale ottimale per la gestione delle funzioni e per l'aspetto operativo;
- maggiori risorse e abilità possedute disponibili sul territorio ed ottimizzazione delle reciproche sinergie;
- coordinamento e razionalizzazione delle risorse del Sistema di Protezione Civile;
- creazione di meccanismi comuni di monitoraggio e semplificazione dell'attività di comunicazione con le altre componenti del Sistema di Protezione Civile e con la popolazione.

Art. 4 – Ufficio Associato e suo Responsabile

Il Servizio di Protezione Civile Mandamentale ha Ufficio Unico presso la sede della Comunità Montana e ha come Responsabile il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Art. 5 – Funzioni ed attività delegate

La gestione associata oggetto della presente Convenzione concerne lo svolgimento da parte dell'Ufficio Associato delle seguenti funzioni e attività:

- approvazione, per conto di tutti i Comuni, di un piano di protezione civile che sostituisce i singoli piani comunali;
- attivazione di una Centrale Operativa di Coordinamento Intercomunale di protezione civile, operativa in ordinario ed in emergenza, con dotazioni tecniche, finanziarie e professionali adeguate;
- svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi contemplati da programmi e piani regionali e provinciali;
- organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai Comuni, nella gestione delle emergenze;

- organizzazione delle attività di formazione del personale addetto al servizio;
- organizzazione delle attività di esercitazione del personale addetto al servizio;
- gestione unificata della post-emergenza intesa come gestione delle pratiche di danno subito dalle imprese e dai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico) e delle richieste di finanziamento per i costi sostenuti in emergenza, secondo le modalità definite nel piano intercomunale di Protezione Civile e con il supporto degli uffici tecnici dei Comuni associati ed interessati dall'evento calamitoso;
- definizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le associazioni del volontariato per le attività di protezione civile e, in particolare, per le attività di prevenzione e soccorso.

Art. 6 – Attività che rimangono nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992 il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimane inoltre di competenza dei singoli Comuni la preventiva approvazione del piano intercomunale di protezione civile.

Ciascun ente firmatario della presente Convenzione si impegna a designare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa, un responsabile tecnico ed un sostituto per le attività di protezione civile e il collegamento con la Centrale Intercomunale.

Art. 7 – Strumenti di consultazione tra i contraenti

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli enti associati e per gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito il Comitato dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli enti aderenti e il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, i quali, in caso di assenza o impedimento, possono farsi sostituire da un Assessore del rispettivo ente.

Il Comitato dei Sindaci è convocato dal Presidente della Comunità Montana almeno una volta all'anno e comunque su richiesta motivata di almeno tre componenti.

Le sedute del Comitato dei Sindaci saranno valide se interverrà la metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il Responsabile dell'Ufficio Associato. Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Comitato dei Sindaci compete l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata. Ad esso compete, altresì, la quantificazione all'inizio di ogni anno del costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato e l'approvazione del rendiconto di gestione al termine di ciascun esercizio.

Art. 8 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza potrà essere stipulata una nuova Convenzione, previo accordo tra le parti e con successivi provvedimenti espressi approvati dai singoli enti che vi aderiscono.

Ciascun ente firmatario ha facoltà di recesso, mediante adozione di apposita delibera consiliare e previa comunicazione formale (posta elettronica certificata o raccomandata a.r.) a tutti i singoli enti che vi aderiscono, da inoltrare almeno 3 (tre) mesi prima rispetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso produce effetti dal 1° giorno dell'anno successivo alla comunicazione, fermo restando il rispetto del suddetto termine di tre mesi per il preavviso.

Art. 9 – Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari

La dotazione organica dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta del Comitato dei Sindaci.

Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione del Comitato dei Sindaci.

Gli enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.

La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione del Comitato dei Sindaci.

Di regola, vengono utilizzati beni e strutture messi a disposizione dalla Comunità Montana.

I singoli Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa del Comitato dei Sindaci. Gli oneri finanziari di ciascun ente saranno definiti secondo il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e dell'estensione areale del Comune.

Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e potrà essere soggetto a conguaglio.

Per la gestione delle attività in emergenza, i relativi oneri finanziari saranno a carico degli enti associati mediante risorse proprie di bilancio o utilizzo di fondi ottenuti a titolo di contributo da Stato, Regione o altri enti.

La Comunità Montana per gli interventi di emergenza assumerà direttamente gli impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni necessarie, predisponendo i relativi rendiconti per i rimborsi da parte degli enti associati.

Gli oneri finanziari sostenuti durante lo stato delle attività di emergenza verranno rendicontati dal Responsabile dell'Ufficio Associato al Comune interessato dall'evento calamitoso.

La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Art. 10 – Obblighi reciproci e garanzie

Ciascun ente partecipante è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione. La gestione associata e coordinata delle attività di Protezione Civile deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti sottoscrittori.

La Comunità Montana si impegna a mettere a disposizione della gestione di cui sopra le attrezzature e le risorse strumentali disponibili e a garantire pronta ed efficiente risposta alle richieste di carattere amministrativo espresse da parte dei Comuni sottoscrittori.

I Comuni concorrono alla ripartizione delle relative spese di cui all'art. 9.

L'inadempimento degli obblighi convenzionali, previa diffida ad adempiere, può comportare la sospensione dell'esercizio delle funzioni oggetto della presente Convenzione, per quanto attiene il Comune inadempiente.

Art. 11 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora eventuali controversie relative all'espletamento dell'attività di cui trattasi non si potessero definire in via amministrativa, vengono concordemente devolute alla competenza del Foro di Sondrio.

Art. 12 – Disposizioni finali

La presente Convenzione per l'istituzione della gestione associata delle attività in materia di Protezione Civile, sostituisce a tutti gli effetti la precedente, stipulata a partire dall'anno 2009 fra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i 21 Comuni del mandamento.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente e applicabile: il D.Lgs. n. 267/2000, la L.241/90 e s.m.i e il codice civile, in quanto compatibile.

La presente Convenzione potrà essere modificata con concordi deliberazioni dei consigli degli enti.